

COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Repertorio N. 37/2025

APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED

ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA

SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1

MORBEGNO SPINI VANONI DI VIALE AMBROSETTI FINANZIATI

DAL PNRR M4 – C1- I 1.2 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI

SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVESTITA'

PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE

CUP: H98H24000520006 – CIG: B58DF7F28D

SCRITTURA PRIVATA

Tra i Sigg.ri

CRISTINA TARCA, nata a Morbegno (So) il 12/07/1971, CF:

TRCCST71L52F712Z, che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Morbegno

C.F. e Partita IVA n. 00098990146, che rappresenta nella sua qualità di

Responsabile del Servizio Tecnico in virtù di Decreto Sindacale n. 18 in data

26/09/2024, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

Amministrazione Aggiudicatrice;

e

PAOLO CIVIDINI, nato a Bergamo (Bg) il 28/03/1958, ivi residente in via

H.C. Andersen n. 2, codice fiscale CVDPGN58C28A794C, in qualità di legale

rappresentante della società CIVIDINI ING. E CO. SRL con sede legale a

Dalmine (Bg), in viale Mariano n. 44, C.F. e Partita I.V.A. 03257400162,

C_F712 - C_F712 - 1 - 2025-12-22 - 0031398

iscritta alla CCIAA di Bergamo al n. BG-362786, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola, in seguito, **Appaltatore**;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso:

che con determina a contrarre n. 99 in data 07/02/2025 a firma del Responsabile

del Servizio Urbanistica, ambiente e museo si è stabilito di affidare l'appalto

integrato ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura

negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo,

d'ora in poi "Codice", con applicazione del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo secondo quanto disposto dall'art. 108 comma 2, lett. e) del

Codice;

che il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con deliberazione

della G.C. n. 30 in data 06/02/2025 prevede un importo dei lavori a base di gara

complessivo di Euro 781.742,23 di cui Euro 32.962,08 per oneri per la

sicurezza, così suddiviso tra servizi di progettazione ed esecuzione lavori:

- Progettazione esecutiva pari ad Euro 23.205,30 (diconsi euro

ventitremiladuecentocinque//30);

- Esecuzione lavori pari a €. 758.536,90 (diconsi Euro

settecentocinquantomilacinquecentotrentasei//90), di cui €. 32.962,08

(diconsi Euro trentaduemilanovecentosessantadue//08) per oneri per la

sicurezza stimati dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta, al

netto dell'I.V.A.

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con Determinazione n.

251 in data 31/03/2025 del Responsabile dell'area urbanistica, ambiente e

museo i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del citato decreto legislativo all'Impresa CIVIDINI ING. E CO. SRL di Dalmine (Bg) con il ribasso del 3% sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di €. 759.278,83 di cui: €. 32.962,08 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante, €. 22.509,17 per prestazioni professionali di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto dello sconto offerto di €. 21.767,24 sull'importo per lavori a base d'asta e di €. 696,16 sull'importo a base di gara per prestazioni professionali, oltre I.V.A. in misura di legge per l'esecuzione dei lavori;

che l'impresa affidataria, qualificata per progettazione ed esecuzione, ha indicato dei professionisti abilitati ed iscritti negli appositi albi e personalmente responsabili, per lo svolgimento delle prestazioni tecniche (redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);

che è stato depositato agli atti di questo ufficio la costituzione del Raggruppamento temporaneo di professionisti tra "Finazzi Ingegneria e Architettura" in qualità di mandataria e la "Myallonier Ingegneria Srl, in qualità di mandante, giusto atto Rep. N. 16.965 Racc. n. 12.731, a firma del dott. Piergiorgio Nosari, Notaio in Bergamo;

che con nota prot. n. 8235 del 07/04/2025 è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'articolo 90 del D.lgs. 36 del 2023 (d'ora in avanti solo "Codice");

che con delibera della G.C. n. 129 in data 19/06/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo composto dagli elaborati nella

stessa citati. La medesima delibera di G.C. n. 129 in data 19/06/2025 approva

ed autorizza un quadro economico di spesa complessiva di €. 1.050.000,00.

La presente scrittura privata riguarda le sole opere indicate nel “Computo

metrico estimativo – Opere del progetto esecutivo comprese migliorie”

elaborato 364_2505.P.E.GEN.REL.008-00 corrispondenti ad una quota parte

del quadro economico di €. 1.050.000,00, così come indicato nella

deliberazione di cui si tratta.

Si evidenzia che:

- sono escluse le lavorazioni previste nel “Computo metrico estimativo – Opere

di completamento del progetto esecutivo” elaborato

364_2505.P.E.GEN.REL.008-01, citato nella delibera sopra riportata;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con

l'Impresa aggiudicataria;

- in ottemperanza al D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed

integrazioni è stata acquisita l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, datata 28/03/2025;

- il Responsabile Unico del Progetto, in contraddittorio con l'appaltatore e il

direttore dei lavori arch. Giovanni Ripamonti, hanno concordemente dato atto,

nel relativo verbale datato 25.06.2025 e conservato in atti, del permanere delle

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna

contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

- in pari data è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori dando

atto pertanto che il tempo utile per la conclusione dei lavori è il 25.03.2026;

ciò premesso, in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito e

disciplinare di gara, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto

segue:

Art.1. - Premesse e definizioni

Oggetto del presente appalto integrato è l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO SPINI VANONI DI VIALE AMBROSETTI, finanziati dal PNRR M4 – C1- I 1.2 di cui al relativo progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 129 del 19/06/2025 per le lavorazioni previste dal “Computo metrico estimativo – Opere del progetto esecutivo comprese migliorie” elaborato 364_2505.P.E.GEN.REL.008-00;

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2. - Oggetto e forma del contratto

Il Comune di Morbegno, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa CIVIDINI ING. E CO. SRL di Dalmine (Bg) che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di Realizzazione nuova mensa scolastica a servizio dell'Istituto Comprensivo 1 Morbegno Spini Vanoni di Viale Ambrosetti, sulla base dell'offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso elenco prezzi. L'appalto comprende:

a) la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, già redatti a cura dell'appaltatore e approvati con delibera della G.C. n. 129 del 19/06/2025;

b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie di cui all'art. 1 e secondo le condizioni stabilite dal presente

C_F712 - C_F712 - 1 - 2025-12-22 - 0031398

contratto.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e secondo i magisteri indicate nella propria offerta.

Art.3. -Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso, il progetto esecutivo.

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

Art.4. - Interpretazione

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art.5. - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente a misura nel rispetto della procedura di affidamento ed in conformità al D.Lgs n. 36/2023 integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024. Si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite degli articoli indicati nell'Elenco Prezzi che trovano corrispondenza nel "Computo metrico estimativo – Opere del progetto esecutivo comprese migliorie", dei prezzi unitari dell'elenco prezzi

contrattuale, depurati del ribasso offerto dall'Appaltatore.

Il corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne le quantità effettivamente eseguite.

Art.6. - Varianti

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art.120 del Codice.

Art.7. - Progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo, sviluppato dall'appaltatore sulla base di quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, e approvato con delibera della G.C. n.129 del 19/06/2025, è stato redatto, come richiesto dalla Stazione Appaltante, suddividendo le lavorazioni e l'importo complessivo in due

Computi Metrici Estimativi:

- "Computo metrico estimativo – Opere del progetto esecutivo comprese migliorie", per un importo presunto di € 749.489,36 di cui € 177.551,06 per costi manodopera ed € 32.962,08 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. in misura di legge;

- "Computo metrico estimativo – Opere di completamento del progetto esecutivo", opere parte del progetto esecutivo, non previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, strettamente necessarie per la consegna dell'opera compiuta, la cui valutazione è rimandata alla fase esecutiva come indicato nella delibera n.129 del 19/06/2025.

Il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto dell'art. 41 e dell'All. 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023, e di tutte le leggi e norme di settore, incluse quelle afferenti al PNRR.

Art. 8 - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 273

(duecentosettantatre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna anticipata dei lavori, avvenuta in data 25/06/2025.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

Art. 9 - Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto delle lavorazioni di cui all'art. 1, è definito in complessivi € 749.489,36, di cui € 32.962,08 per oneri della sicurezza, e in € 22.509,17 per prestazioni professionali di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica, e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione possono essere riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta, previa autorizzazione dell'Ente finanziatore.

Resta inteso che l'eventuale rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dalla lettera di invito e disciplinare di gara e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Art.10. - Termine dei pagamenti – Anticipazione del prezzo

L'importo della progettazione esecutiva sarà corrisposto all'Impresa a seguito della approvazione della relativa fase progettuale da parte del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Le parti danno atto che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

I pagamenti successivi all'anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore ad €. 140.000,00 (centoquarantamila//00).

Ai sensi dell'art.11, comma 6, del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgo cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art.120, comma 12, del Codice, per eventuali cessioni di credito si fa rinvio a quanto stabilito dalla Legge 21 febbraio 1991 n.52 e all'Allegato II.14 del Codice. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

Art.11. - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n.136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Sondrio, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art.

3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato

come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì

i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati, di seguito

indicati: IBAN: IT69F0538752970000042310606; Sig. Paolo Cividini.

Le parti danno atto che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla L. 136/2010

e s.m.i. costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e

successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche

emesse in relazione al presente appalto dovranno obbligatoriamente riportare il

seguito Codice Identificativo Gara (CIG) B58DF7F28D ed il Codice Unico

di Progetto (CUP) H98H24000520006

Art.12 – Subappalto

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico

riferimento all'art. 119 del Codice. L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta,

i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in

cottimo: il 49,99% della Cat. OG01 (opere provvisoriale e ponteggi, nolo a

caldo di autogru, demolizioni, scavi, movimenti terra e smaltimento terre,

sottoservizi interrati, sottofondi e massicciate esterne, pavimentazioni esterne

in autobloccanti, opere strutturali in cemento armato, posa ferro per cemento

armato, opere in carpenteria metallica, opere murarie, cartongessi e

controsoffitti, cappotti termici, intonaci, massetti e sottofondi, pavimenti pvc,

pavimenti e rivestimenti in piastrelle, opere in pietra naturale, tinteggiature e

verniciature, serramenti interni, serramenti esterni, opere da fabbro,

impermeabilizzazioni, coperture in pannelli metallici, lattonerie, linee vita,

assistenze murarie); il 100% delle Cat. OS28 (impianti idrico-sanitari, impianti

riscaldamento/raffrescamento) e OS30 (impianti elettrici e speciali, impianti

rilevazione incendi, impianti fotovoltaici). La stazione appaltante corrisponde

direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti

subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti

casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

fatto salvo diversi accordi tra Appaltatore e Subcontraente che dovranno essere

esplicitati all'interno dei singoli contratto stipulati dall'Appaltatore.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di

cui all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4)

dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto,

l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la

sicurezza.

Art.13. - Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva

è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed

al lordo degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art.117 del Codice: è quindi

fissata in Euro 75.927,88 (settantacinquemilanovecentosentisette//88).

Ai sensi dell'art. 117, comma 3 ultimo periodo, del Codice, la garanzia

definitiva è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice.

A tale fine l'appaltatore ha depositato polizza fidejussoria n. 0927406587

rilasciata da HDI Assicurazioni SpA, Agenzia di Milano per €. 37.963,94

(trentasettemilanovecentosessantatre//). Il Comune di Morbegno si riserva il

diritto di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Art.14. - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 e in conformità all'articolo 2.12

del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha depositato la polizza

assicurativa numero OX00046704 in data 06/05/2025, nella forma All Risk

rilasciata da Revo Speciality CarxAppalti Pubblici Agenzia di Milano per un

massimale di € 835.206,71 per danni causati dal danneggiamento o distruzione

totale o parziale di impianti ed opere oggetto del presente Contratto, di €

1.000.000,00 per danni causati dal danneggiamento di impianti ed opere

preesistenti, di €. 150.000,00 per demolizioni e sgomberi e di €. 500.000,00 per

danni causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto.

Art.15 - Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della

regolare esecuzione

Ai sensi dell'art.116 del Codice, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento

del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il

certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di

regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del Codice.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi

dall'ultimazione dei lavori. Esso ha carattere provvisorio e assume carattere

definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo

si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia ed alla buona conservazione di tutte le opere e impianti fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto indicato nell'art. 1 del presente contratto d'appalto.

Art.16. - Penali

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal richiamato art.122 del Codice, nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi

contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle

ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei

lavori; in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA,

intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine

i lavori per il valore rimanente;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore

senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari previste nel presente contratto e di quelle relative all'osservanza dei

codici di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Restano le ferme le disposizioni dell'art. 122 del Codice e quelle dell'Allegato

II.14 dello stesso.

Art. 18 - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di disporre la sospensione per ragioni di necessità e di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 3 ultimo periodo dell'art.121 del Codice. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 19 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale indicato negli atti di gara o quello, differente, dallo stesso indicato, purchè, in quest'ultimo caso, sia stato verificato dalla Stazione appaltante che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla medesima. L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Art.20 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Morbegno.

Il RUP che sottoscrive il presente contratto e l'Appaltatore dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Morbegno che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.21 - Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art.22 – Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V, Parte I del Codice. Per ogni controversia connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Sondrio.

Art.23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000.

Art. 24 – Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Morbegno (So), in Via San Pietro n.22.

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare in materia di lavori pubblici finanziati con risorse del PNRR, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

Il presente atto è firmato in modalità elettronica

Per il Comune di Morbegno: Arch. Cristina Tarca

Per l'Impresa Cividini Ing. E CO. S.R.L.: Sig. Paolo Cividini

C_F712 - C_F712 - 1 - 2025-12-22 - 0031398

Documento firmato da: CIVIDINI PAOLO EUGENIO In data: 17/12/2025
TARCA CRISTINA In data: 15/12/2025